



Convegno Internazionale “San Josemaría e il pensiero teologico”

Roma, 14-15-16 novembre 2013

TRA CARISMA E DIRITTO: LA VITA DI UN SANTO

Prof. Gaetano Lo Castro

1. Non legislatore: san Josemaría non apparteneva alla categoria investita del compito di formare il complesso legislativo. Non giudice né tecnico del diritto: san Josemaría non apparteneva neppure al novero di persone professionalmente deputate ad intervenire nella vita del diritto attraverso un'opera di attuazione o di applicazione del dato normativo. Non studioso del diritto: per quanto licenziato in diritto nel 1927 e dottore in giurisprudenza presso l'Università Complutense di Madrid nel 1939, san Josemaría non poteva neppure essere ascritto fra quanti professionalmente si dedicano a riflettere sul diritto, a ricercarne il fondamento, a spiegarne l'obbligatorietà, a vederne i riflessi nell'organismo sociale e sugli uomini che lo compongono.

Nondimeno la sua assai ricca vicenda umana e soprannaturale s'intrecciò lungo tutta la sua vita con problemi di giustizia e di diritto segnandola così profondamente che, tolti tali problemi, essa sarebbe irriconoscibile.

Di regola si pensa al diritto come ad un fatto tecnico, che compete ai giuristi e agli operatori del diritto come a coloro che conoscono i meccanismi di funzionamento di tale fatto e sanno intervenire su di esso per interpretarlo, applicarlo, modificarlo, arricchirlo.

Eppure non soltanto in quanto legislatori, giudici, attuatori di norme giuridiche si ha a che fare con il diritto; ma gli uomini, tutti gli uomini come tali, senza specificazione di competenze giuridiche, hanno a che fare con il diritto; si badi bene, non solo nel senso empirico che tutti gli uomini sono raggiunti dalle norme giuridiche, sono di queste destinatari, ma nel senso più elevato che tutti sono partecipi e collaborano, sia pure in modo e con responsabilità diversi, alla sua vita, al suo dispiegarsi nella società umana.

In questo orizzonte culturale il diritto non è più inteso soltanto come norma, come prescrizione, come comando o insiemi di comandi che presentano alcuni elementi identificativi (quanto all'origine, quanto alla forma in cui sono proposti); ma è inteso nel più vasto senso di esperienza giuridica, alla formazione della quale concorrono sia gli atti edittali della norma sia gli atti attuativi della stessa, fra questi compresi, e sono di gran lunga i più numerosi, quelli che si esprimono nella sua spontanea obbedienza o nel suo più o meno esplicito rigetto, così contribuendo in modo decisivo al formarsi e all'affermarsi di una civiltà giuridica.

Se dunque il diritto e la giustizia connotano essenzialmente la vita dell'uomo, quand'essa si propone come esperienza giuridica, anche la vita di Josemaría Escrivá, la sua attività, le sue opere, possono essere riguardate, come quelle di ogni persona, sotto il profilo del diritto e della giustizia.

2. Ripercorrere la vita di san Josemaría alla luce della sua esperienza giuridica, come d'altronde ripercorrere sotto lo stesso segno la vita di ciascun uomo, e massimo dei massimi, la vita di nostro Signore Gesù Cristo, che pure da uomo, essendo lui persona divina, percorse i cammini di questo mondo, non solo è di grande suggestione per il non consueto angolo visuale secondo il quale è

inquadrata e riguardata la condizione umana nel suo divenire storico, ma è particolarmente ricco di insegnamenti circa il modo problematico, sofferente, non sempre privo di contraddizioni, in cui si forma, si arricchisce e si sviluppa l'esperienza giuridica in questo mondo.

L'indagine appare particolarmente impegnativa, come è impegnativo rappresentare la vita di uomo, nella quale agli eventi esterni che la riguardano, si uniscono la carica della sua idealità e il suo modo di pensare e di vivere il rapporto quotidiano con la dimensione della giustizia, profilo che, come sopra ho detto, è per sua natura problematico, e la cui soluzione talora può essere assai difficile da cogliere. Ciò vale per tutti gli uomini, e vale ovviamente anche per san Josemaría.

In questa sede mi limito, pertanto, a considerare gli aspetti specifici della sua vita, quali emersero dal rapporto, da una parte, fra il suo carisma particolare, da lui percepito il 2 ottobre del 1928 (che lo indusse a farsi portavoce del messaggio della santificazione delle realtà temporali e della universale chiamata alla santità di quanti sono in esse impegnati per specifica vocazione umana e soprannaturale - vale a dire, i laici), e, dall'altra, la complessiva realtà giuridica della Chiesa all'interno della quale quel carisma doveva vivere ed affermarsi.

Per quanto con il carisma egli avesse ricevuto "le luci fondazionali" sull'opera che egli avrebbe dovuto avviare (non soltanto "sulla sua essenza soprannaturale e le caratteristiche dello spirito" che l'avrebbero connotata, ma altresì sui "principi del governo e dell'organizzazione" che l'avrebbero caratterizzata), tuttavia nel primo decennio dal suo manifestarsi non si evidenziarono problemi rilevanti nell'esperienza giuridica vissuta da san Josemaría.

In realtà il messaggio di cui egli si faceva portavoce era innovativo, ma non assolutamente nuovo.

Non nuovo, perché rispondeva pienamente alle esigenze manifestatesi nella Chiesa fin dai primordi, ritrovandosi nella predicazione apostolica, non mai smentita nei duemila anni di vita del cristianesimo. Eppure innovativo, poiché le vicende della Chiesa, le difficoltà con le quali questa nel corso della sua storia si era dovuta cimentare e che aveva dovuto superare, avevano portato, senza negare esplicitamente quel messaggio, a centrare l'attenzione su forme specifiche di vita cristiana, ove il raggiungimento della perfezione era ricondotto alla partecipazione alla *sacra potestas*, ovvero indotto dalla condivisione di una vita ascetica, il più delle volte assoggettata ad una specifica *regola*, che avrebbe agevolata, con l'allontanamento dal mondo, dai suoi impegni, dalle sue tentazioni, la testimonianza dei consigli evangelici, ad elevazione della propria vita spirituale e dell'altrui.

Sin da subito san Josemaría comprese la necessità di inserire il messaggio divino di cui era portatore nella vita istituzionale della Chiesa; e mentre ne faceva oggetto della sua attività pastorale fra le persone fra le quali era in questa impegnato, dandone conoscenza ai suoi superiori ecclesiastici e alla persona alla quale aveva affidato la direzione della sua anima, per riceverne, secondo i casi, ora approvazione, ora consiglio, ora illuminazione, l'atteggiamento da lui assunto fu di studio e di ricerca di altre realtà istituzionali, già esistenti nella Chiesa, che avrebbero potuto offrire soluzioni idonee all'affermarsi e al diffondersi dello stesso. Ma, come egli ebbe modo di dire, non le trovò. Fino alla metà degli anni trenta l'esplicazione del suo carisma, riguardante necessariamente un numero di persone assai ristretto fra quanti beneficiavano (questi sì assai numerosi) della sua attenzione pastorale, non implicò problemi di rilievo sotto il profilo istituzionale; bastava la sintonia, che mai mancò, con il vescovo di Madrid, nella cui diocesi esplicava la sua attività pastorale. Poi la guerra civile in Spagna iniziata nel 1936, con i suoi drammatici avvenimenti che incisero e condizionarono profondamente la vita sociale e religiosa di quella nazione, mise a tacere ogni cosa per il triennio della sua durata. Conclusa la quale san

Josemaría riprese le fila del discorso già iniziato, mai interrotto sotto il profilo pastorale pur nelle avverse circostanze del periodo della guerra civile, ma non in grado, questa perdurando, d'essere sviluppato all'interno di un idoneo quadro giuridico istituzionale.

Comincia in tal modo a prendere vita e ad avere contorni meglio definiti il problematico rapporto fra il carisma di san Josemaría e l'assetto giuridico positivo allora vigente, un rapporto che non aveva avuto modo di manifestarsi fin quando la sua attività pastorale sembrava non coinvolgere la responsabilità istituzionale della Chiesa. A san Josemaría, sollecitato dal suo stesso vescovo a chiedere l'approvazione giuridica formale di un ente nel quale potessero essere in qualche modo adeguatamente rispecchiati i tratti essenziali consoni al suo carisma soprannaturale, anche a tutela delle persone della cui vita spirituale era pastoralmente responsabile, iniziarono da quel momento ad opporsi, sia in linea di fatto, sia in linea di diritto, innumerevoli ostacoli e grandissime difficoltà.

Dall'impossibilità di una approvazione di un ente che presentasse tali caratteristiche - impossibilità seccamente oppostagli dal suo direttore spirituale agli inizi del mese di ottobre del 1940 -; dalle idiosincrasie di fatto manifestate in quel torno di tempo da alcuni ambienti di religiosi, che diedero vita a calunnie e persecuzioni di vario genere e di rilevante entità; si pervenne alle soluzioni che di lì a poco si sarebbero susseguite, dapprima con l'approvazione dell'Opus Dei come pia unione (19 marzo del 1941), successivamente con l'erezione canonica della Società sacerdotale della Santa Croce (8 dicembre 1943), indi con il riconoscimento dell'Opus Dei come istituto secolare (24 febbraio 1947), il tutto nel breve arco di sei anni; di queste soluzioni dirò qualcosa più avanti, restringendomi agli aspetti che riguardano il presente discorso.

Questi eventi non potevano non incidere sull'esperienza giuridica vissuta da san Josemaría, il quale si trovò da un lato con le pressioni provenienti dal carisma divino suo proprio, e, dall'altro, con gli ostacoli frapposti dagli uomini e con le soluzioni escogitate sulla base del diritto positivo dell'epoca, che si sarebbero rivelate ben presto inadeguate a rappresentarne il contenuto essenziale.

3. Degli insegnamenti fondamentali che connotavano l'opera pastorale di san Josemaría, la chiamata universale alla santità, per un verso, e, per l'altro, strettamente connesso con il primo, la responsabilità spettante ai laici per la santificazione delle realtà temporali e per la loro personale santificazione in queste (mancando la quale, a rigore non si sarebbe potuto parlare di chiamata universale) quel che suscitava maggiori preoccupazioni, un atteggiamento quasi istintivo di rigetto, era la posizione che le proposte pastorali di san Josemaría sembravano preconizzare per i laici all'interno del messaggio di salvezza proprio della Chiesa.

Infatti, secondo gli insegnamenti di san Josemaría, la santità è per tutti e non per pochi privilegiati - tutti, di ogni condizione, professione o mestiere, non essendo "necessario abbandonare il proprio stato nel mondo per cercare Dio, se il Signore non dà a un'anima la vocazione religiosa, poiché tutte le strade della terra possono essere occasione di un incontro con Cristo" -; le realtà temporali per sé non sono cattive, non costituiscono in principio un pericolo per l'anima, non sono da rifuggire, ma, al contrario, sono santificabili, perché da Dio provengono e a Dio possono e debbono riportare, e, dunque, possono essere amate "appassionatamente"; ai laici, cioè a quanti sono in esse impegnati ordinariamente, spetta come specifico compito di instaurare il mondo in Cristo, illuminati dalla fede, dalla luce del Vangelo e mossi dalla carità cristiana, cooperando con tutti gli uomini secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità. Insegnamenti, questi, sia detto per inciso, che, com'è noto, dal Concilio Vaticano II saranno poi ripresi, fatti propri e proposti con l'autorità che gli competeva.

Tutti intendono allora come il problema in cui trovò a dipanarsi l'esperienza giuridica di san

Josemaría non fosse solamente né principalmente giuridico normativo. Il diritto alla fine esprimeva una realtà ecclesiale e spirituale di ben più ampia portata, qual era venuta a formarsi nei secoli passati, e in un certo senso era esponenziale della stessa.

Ma tutti parimenti intendono altresì come il messaggio della universale chiamata alla santità, riportato a vita nuova nella Chiesa, avesse bisogno di una nuova normativa che sorgesse e fosse espressione di una nuova complessiva vitalità della Chiesa nelle sue molteplici trame istituzionali e comunitarie. Una vitalità che avrebbe dovuto svilupparsi secondo un programma di delicatissima attuazione, giacché avrebbe potuto trascendere, ove non fosse stata trovata la giusta via propositiva con l'equilibrio derivante dalla adesione appassionata al messaggio cristiano e all'autorità del magistero della Chiesa, non in un arricchimento della stessa, ma nel depauperamento di profili che pure le sono essenziali.

4. Ma intanto, la risposta che il diritto oggettivo, vigente nel momento in cui san Josemaría manifestò il desiderio di una approvazione formale dell'attività da lui svolta attraverso un riconoscimento istituzionale esplicito, non poteva che riflettere gli orizzonti culturali e ideali entro i quali quel diritto si era costituito.

In verità l'approvazione della realtà pastorale che san Josemaría andava realizzando, dapprima come pia unione (1941) e, a poca distanza di tempo (1943), come società sacerdotale di vita comune senza voti, non la rappresentavano in maniera adeguata: la prima, in quanto non poteva cogliere la complessità e l'impegno di dedizione richiesti a quanti ne facevano parte e ne avrebbero nel futuro fatto parte; la seconda, in quanto le Società di vita comune, di più recente previsione normativa (can. 673-681 del codice di diritto canonico del 1917), ponendosi lungo la linea di sviluppo degli stati canonici di perfezione, erano anch'esse da intendere *ad instar* delle Religioni, e non si prestavano conseguentemente a ben rappresentare la condizione di quanti non intendevano abbracciare tale stato di vita, ma non per questo rinunciavano a perseguire un ideale di santità.

Quelle approvazioni secondo i soli strumenti formali che il diritto dell'epoca poteva fornire, servirono però a rendere palese come gli insegnamenti di san Josemaría fossero del tutto sintonici con il volere e gli intendimenti dell'autorità ecclesiastica, in un momento in cui venivano sollevati al riguardo gravi dubbi da alcune frange all'interno stesso della Chiesa e san Josemaría veniva presentato come propalatore di dottrine eretiche. Nessun decisivo passo avanti invece si ebbe, né si poteva avere, per una configurazione giuridica che rappresentasse fedelmente le proposte avanzate da san Josemaría rispondenti al suo carisma.

Si pensò che quel passo si sarebbe potuto avere, di lì a poco, con il riconoscimento dell'Opus Dei come istituto secolare nel 1947; una figura giuridica, per la nascita della quale si erano adoperati, con sapienza di argomenti ed illuminazione di fede, oltre a san Josemaría anche altri fondatori, al fine di ottenere un'approvazione e un riconoscimento per gli istituti cui avevano dato vita nella prima metà del secolo passato.

In ogni caso, ai limitati fini di questa relazione, per cogliere la valutazione di san Josemaría, non concernente la figura dell'istituto secolare in sé, per la cui approvazione egli stesso si era adoperato, ma l'applicazione che ne sarebbe stata fatta all'opera cui egli aveva dato vita, è sufficiente ricordare che quella figura, per come prevista nella costituzione istitutiva di Pio XII, *Provida Mater Ecclesia* (2 febbraio 1947), conteneva in sé i germi di una contraddizione difficile da sanare in astratto, ancor più difficile nella concreta prassi pastorale; giacché, mentre per un verso metteva in luce l'impegno nel secolo dei membri che vi appartenevano o vi sarebbero appartenuti (un impegno che era la ragione motiva della previsione dell'istituto), per un altro verso non traeva

tutte le conseguenze che da tale impegno, ove fosse stato riconosciuto fino in fondo, si sarebbe dovuto ricavare per la posizione occupata nella Chiesa dai membri stessi.

Come che sia, sta di fatto che la prassi di governo degli istituti secolari rapidamente evolvette verso una sottolineatura della loro appartenenza agli stati di perfezione, con tutto ciò che questo comportava nel loro governo, ispirato analogicamente al governo dei religiosi.

L'inconciliabilità della realtà preconizzata da san Josemaría con il diritto nel quale finiva così per essere avviluppato il suo messaggio non poteva pertanto tardare a manifestarsi. La contraddizione fra il carisma che lo ispirava, con le esigenze dallo stesso imposte, che per san Josemaría erano inderogabili, e le esigenze proprie dall'inquadramento nel frattempo ricevuto nell'organismo della Chiesa, era infatti da ritenere insuperabile.

Certo, le proposizioni pastorali di san Josemaría risultavano difficili da comprendere nell'ottica della contraddittorietà e dell'incompatibilità del mondo dello spirito e del mondo della materia, che, per passaggi successivi, conduce a confondere l'impegno di vita cristiana nel mondo con l'inquadramento in specialistiche strutture della Chiesa: un inquadramento che, se ritenuto necessario, sottilmente riflette un giudizio negativo, o quanto meno pieno di riserve, sul mondo secolare in quanto tale e induce la Chiesa e le sue istituzioni, per salvarlo, a secolarizzarsi. Ed ancor oggi tale difficoltà di comprensione permane in chi non sa emanciparsi nei fatti da una visione che il magistero supremo del Concilio Vaticano II ha ritenuto di superare; come permangono le tentazioni di impegnare nel secolo, con le migliori intenzioni di salvarlo, le strutture istituzionali della Chiesa e quanti, per un verso o per un altro, le rappresentano (chierici e religiosi) o in esse si prodigano, dando vita a quel deprecabile fenomeno del clericalismo, della cui negatività si comincia ora a prendere coscienza.

Nonostante che, da lì a poco, il Concilio Vaticano II avesse accolto in pieno l'insegnamento di san Josemaría sul valore divino delle cose umane e sulla specifica vocazione dei laici nel trattare le realtà temporali, di santificarle e di santificarsi in esse nel pieno rispetto delle leggi che le governano, resta il fatto che l'esperienza giuridica di san Josemaría sarebbe rimasta contrassegnata fino alla fine della sua vita e si sarebbe dibattuta fra due doveri inconciliabili o apparentemente tali: il dovere di ubbidire al volere di Dio, che si manifestò nel carisma da Lui ricevuto; il dovere di ubbidire alla Chiesa, che si manifestava nel complesso normativo fino ad allora espresso, inidoneo a riflettere in pieno quel carisma. Due doveri, la conciliazione dei quali san Josemaría non conobbe in questo mondo, ma che, come ho prima ricordato, egli intravvide e per superare la quale combatté tenacemente. Come sappiamo, di tale conciliazione lo stesso Concilio Vaticano II avrebbe poi posto anche le premesse tecniche con la previsione dell'istituto delle prelature personali, applicato all'Opus Dei il 28 novembre del 1982, attraverso il quale il messaggio pastorale di san Josemaría avrebbe potuto dispiegarsi in tutta la sua pienezza. Ma questo è già un altro discorso, che non compete a questa relazione.

5. Nella Chiesa, tra le più importanti leve del divenire del diritto è il carisma, che – secondo la bella espressione del Concilio Vaticano II – “vivifica, come loro anima, le istituzioni ecclesiastiche”. E del carisma di san Josemaría abbiamo finora parlato. Ma i carismi, grazie speciali che lo Spirito Santo dispensa tra i fedeli di ogni ordine, “con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici, utili al rinnovamento e allo sviluppo della Chiesa”, proprio per la loro forza dinamica, possono essere fonte di tensione fra la struttura giuridico-istituzionale esistente, affermata e consolidata nei secoli, e lo Spirito che li informa, sollecitando la Chiesa nella sua peregrinazione storica e nella sua permanente vocazione missionaria.

All'uomo che, come san Josemaría, riceva dallo Spirito di Dio in dono una specifica vocazione, costituente oltretutto per lui un mandato imperativo da compiere, si pone il problema, che può assurgere a forme drammatiche, di una duplice contraddittoria obbedienza: alla Chiesa, alla quale appartiene ed alla quale aderisce con incontrovertita fedeltà, che geme e soffre il travaglio del suo sviluppo storico; e all'ispirazione divina, alla quale sente di non potere disobbedire, per un obbligo di giustizia verso Dio, che gliela ha conferita, e verso gli uomini, a beneficio dei quali è stata conferita.

Fermo restando che il carisma proveniente da Dio, se autentico, può essere riconosciuto o non riconosciuto dall'autorità della Chiesa, ma non può essere modificato, mentre il diritto, vale a dire il complesso normativo, può esserlo e di regola lo è, non vi è altro modo, non traumatico né traumatizzante, di risolvere l'antinomia fra carisma e diritto di quello offerto dai riformatori santi (come san Josemaría), non colto da chi ha diviso la Chiesa e alla fine da essa si è allontanato: di non cedere alla tentazione di rifugiarsi in uno dei suoi corni, di metterli in alternativa, ma di abbracciarli nella loro interezza e nelle loro parventi contraddizioni, con il carico di amarezze e di sofferenze che ciò può comportare, rimanendo assolutamente fedeli alla Chiesa e al suo diritto, quali essi sono; e fedeli alla Chiesa e al suo ordine giuridico, quali devono diventare, per come suggerisce o impone il carisma.